

STATUTO SOCIALE APS MIRA

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita in Foggia, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata APS MIRA. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Carelli, 28, nel comune di Foggia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione culturale APS MIRA esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra cui la valorizzazione del patrimonio culturale e lo svolgimento di attività artistiche ricreative.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
- favorire lo sviluppo economico dei paesi visitati creando un indotto di risorse finanziarie;
- favorire l'interscambio tra popoli e culture diverse;
- contare sull'appoggio di persone locali sensibili ed interessate a gestire e collaborare con i progetti dell'associazione;
- sostenere una forte opera di informazione sul turismo responsabile, impiegando tutti i canali disponibili (radio e televisioni locali, dibattiti, conferenze, internet);
- coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni, sia in Italia che all'estero;
- scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso dell'ambiente;
- dare ai turisti la possibilità di vivere, attraverso un contatto vero, esperienze umane pregnanti;
- promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'Ecosistema;
- promuovere e organizzare eventi culturali, momenti ricreativi, coltivazioni di hobby, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti;
- ampliare e diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in generale, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni varie;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura;
- adoperarsi nella tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche, i musei e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- difendere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, incoraggiare e sostenere campagne per la crescita civile, consapevole e sostenibile;
- valorizzare il patrimonio culturale, artistico e i beni culturali e ambientali del territorio italiano attraverso i moderni mezzi e strumenti della comunicazione;
- partecipare alle iniziative di enti nazionali, europei ed extraeuropei, consorzi joint venture per il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- promuovere lo studio, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura d'impresa intesa come insieme di fattori economici, di legittimazione sociale, di effettività delle risorse umane e di rispetto delle relazioni datore di lavoro/dipendente in un contesto valoriale fondato sulla centralità della persona;
- promuovere una maggiore sensibilità verso le problematiche protezione e della conservazione della natura;
- sostenere, organizzare e proporre itinerari/proposte di viaggi culturali-naturalistici in Italia e in Europa, quale attività complementare a un allargamento degli orizzonti culturali, per come contemplato dal comma 4 -ter, lettera b), art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017,

3. L'APS MIRA potrà perseguire le attività di cui al precedente punto mediante la realizzazione, a titolo non esaustivo, delle seguenti azioni:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di



qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;

- stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite indicando le relative modalità;

- contribuire ai progetti e ai lavori di consolidamento, restauro e manutenzione, nonché ad attività di tutela e protezione di beni di privati o altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nell'attività di studio o di ricerca;

- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiane e straniere per l'organizzazione di seminari o incontri per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'associazione o tali da facilitare all'APS MIRA stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese l'attività di conduzione di terreni agricoli, l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di esercizi commerciali strumentali all'attività dell'associazione, l'attività ricettiva e di ristorazione, la realizzazione o l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 3 – AMMISSIONE

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il *dovere* di:



- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale.)
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.



Art. 10 – VALIDITA' ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da numero di componenti, da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'assemblea tra i propri componenti. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo dura in carica per n.5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 -ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

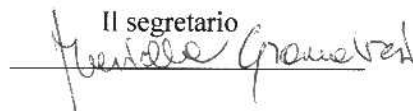
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Foggia, li 10/10/2020

Il Presidente



Il segretario



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "MIRA"

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 14:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione MIRA.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Bonavoglia Fabio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Sig.ra Granatieri Mariella quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida e invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 - Codice del Terzo Settore)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Bonavoglia, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Lo stesso dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

A seguito dell'iscrizione al RUNTS l'Associazione assume la seguente denominazione: *Associazione di promozione sociale MIRA (in sigla APS MIRA)*.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Puglia.

Alle ore 16:00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Mariella Granatieri

Il Presidente

Fabio Bonavoglia

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 1424 al 5 NOV. 2020 Serie 3

Esatti € (€)

Mod. F23 del / Banca /

E' il / originale

Per il Dirigente Titolare

Il Coordinatore Front Office (*)

Cornelia Maria G. Lauriola

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Francesco Paolo Chimienti



